

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 – fax 051/3391495
avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

ROMA

Ricorso con contestuale richiesta di provvedimento cautelare

ex artt 55 e 56 CPA

ed istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

del dott. **Cesare Romani** nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 20 Agosto 1965 CF. RMNCSR65M20H769H e residente a Bologna in via Ettore Bidone 3, rappresentato ed assistito dall'avv. Claudio Moscati (CF MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica p.t. (CF 80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Commissione di valutazione per la progressione** nelle aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” in persona del suo presidente p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

nei confronti del controinteressato

- **Altieri Antonio**, residente in via Aspromonte 25 Imola

in punto all'annullamento

previa adozione di provvedimento cautelare

- delle operazioni di valutazione relative ai titoli di servizio fatti valere dal dott. Romani per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” nella procedura concorsuale bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, nella parte in cui non

sono stati valutati 12 anni di servizio svolti presso altra pubblica amministrazione (punto 5.1. dei criteri di valutazione previsti nel bando)

- dei verbali delle operazioni della commissione valutativa, anche non noti al ricorrente, aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di servizio del dott. Romani presso l'esperienza maturata in altra amministrazione;

- della graduatoria di merito per il passaggio nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, cui a decreto n 2389 del 18.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e del Merito in data 13.1.2025, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito il corretto punteggio in ragione dei titoli di servizio goduti per l'esperienza maturata in altra amministrazione, con conseguente errata collocazione nella graduatoria medesima;

- del Decreto Direttoriale n. 162 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto l'elenco delle posizioni utili per la progressione nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili

- delle operazioni di passaggio dei candidati dichiarati idonei alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti al ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli di servizio fatti valere nella procedura concorsuale, nonché delle fasi di formalizzazione ed esecuzione della graduatoria relativa alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso

* * *

Premessa in fatto

1. Nel settembre del 1999 il dott. Romani veniva immesso nei ruoli del personale educativo nelle istituzioni scolastiche statali.

2. Nel 2007, a seguito della contrazione di posti relativi al personale educativo nella provincia di Bologna, è stato utilizzato nei ruoli dell'Amministrazione convenuta, ovvero presso l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna (ora Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna), così come stabilito dall'art. 73 della legge 270/82 che prevede, in caso di soprannumero del personale educativo, il suo utilizzato presso l'Ufficio scolastico provinciale.

Tale situazione di esubero, con il conseguente utilizzo presso l'Ufficio scolastico provinciale, si protraeva anche negli anni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (**doc. 1**).

3. Nel 2011 presentava domanda di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione ai sensi della citata legge 270/82 art. 73, senza ottenere risposta.

Fu quindi costretto ad agire giudizio, all'esito del quale il Tribunale Lavoro di Bologna, con sentenza n.2762/2012 (**doc. 2**), accoglieva la sua richiesta stabilendo il suo diritto a passare dal ruolo del personale educativo a quello dell'amministrazione centrale dal 12/9/2011, in applicazione dell'art. 73 della legge n. 270/1982, ove viene sancito che il passaggio deve avvenire con *“l'inquadramento nella sesta qualifica funzionale di cui all'art 4 della legge 11 luglio 1990 n. 312”*, **corrispondente alla “Area II degli assistenti amministrativi” nel CCNL 2006-2009 comparto Ministeri vigente al momento del passaggio** (**doc. 3**).

4. Nel settembre 2024 l'attuale ricorrente ha partecipato alla procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero indetta con Decreto Direttoriale n. 1643 del 13/09/2024 (**doc. 4**), inviando la domanda nei termini e nelle modalità prescritte dal bando.

5. Nella domanda di partecipazione a detta procedura ha indicato (**doc. 5**):

- nella sezione 5 “Criteri di valutazione - esperienza professionale, nel punto 5.1 *“Esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPP”*, il periodo dal 13/09/2011 al 24/09/2024; nel punto 5.2 *“Esperienza di servizio in altra Pubblica Amministrazione”* il periodo dal 01/09/1999 al 12/09/2011 specificando che tale servizio è stato prestato presso l'I.T.A. Scarabelli Ghini di Imola con il ruolo di educatore.

- nella sezione 6.1 “Criteri di valutazione - titoli di studio” il possesso della laurea di vecchio ordinamento in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 12/07/1991

- nel punto 8.1 *“Anzianità di servizio prestato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o il Ministero della Pubblica Istruzione”* la data di assunzione 13/09/2011

- nel punto 8.2. *“Anzianità di servizio presso altra Pubblica Amministrazione”* la data di assunzione, 01/09/1999.

6. In data 11/12/2024 ha partecipato al test di accertamento delle competenze professionali, previsto dall'art. 7 del Decreto Direttoriale n. 1643, profilo PV-AMM, presso il liceo Sabin di Bologna laboratorio 1, riportando il punteggio di 24,25 (**doc. 6**).

7. In data 13/01/2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito il Decreto n. 2389 del 18/12/2024 (**doc. 7**), con il quale è stata resa pubblica la

graduatoria di merito per il passaggio nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, nella quale risulta collocato **in posizione 176 con il punteggio totale di 66,05 punti**.

Tale punteggio, in base alla tabella *Allegato B* al bando concorsuale (**doc. 8**), è dato da:

- 24,25 prova di valutazione delle competenze professionali

- 21 titolo di studio

per un totale di 45,25.

Per quanto riguarda il punteggio del servizio, sono stati assegnati solo 20,8 punti per i 13 anni di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPI, ognuno valutato 1,6 punti ($13 \times 1,6 = 20,8$), per un totale di: $24,25 + 21 + 20,8 = 66,05$.

Mentre **non risultano essere stati valutati i 12 anni**, indicati nella domanda di partecipazione, **prestati presso altra pubblica amministrazione e quindi non sono stati riconosciuti i relativi punti (12)**.

8. Tale collocazione in graduatoria ha di fatto precluso al ricorrente la possibilità di avere una posizione utile ai fini della progressione nell'area dei funzionari considerato che il numero di posti messi a bando corrisponde a 151 (art. 1 del decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024). In data 16/01/2025 ha quindi inviato via pec reclamo (**doc. 9**) avverso alla graduatoria pubblicata chiedendo la rettifica con l'attribuzione dei 12 punti derivanti dal servizio prestato in altra pubblica amministrazione e la conseguente assegnazione **di 78,05 punti totali** derivanti da:

- 20,8 punti dal servizio prestato presso il Ministero dell'istruzione (dal 13/09/2011 al 24/09/2024)

- 12 punti dal servizio prestato in altra amministrazione pubblica (dall'1/09/1999 al 12/09/2011)

- 21 punti da Laurea vecchio ordinamento, 24,25 dalla prova di valutazione delle competenze professionali.

In risposta al reclamo riceveva in data 24/01/2025 risposta dall'Amministrazione che ribadiva il carattere definitivo della graduatoria pubblicata (**doc. 10**).

9. Con Decreto n. 162 del 6 febbraio 2025 (**doc. 11**) l'Amministrazione stabiliva gli aventi diritto al passaggio tra l'area degli assistenti a quello dei funzionari.

Ciò premesso il dott. Cesare Romani, in ragione nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio prestato in altra amministrazione pubblica (dall'1/09/1999 al 12/09/2011), con la

conseguente collocazione al 176 posto della graduatoria, è rimasto escluso dagli aventi titolo al passaggio dall'area degli assistenti amministrativi a quella dei funzionari, si trova quindi ora costretto a ricorrere, anche in via di urgenza, avanti a codesto ill.mo Tribunale Amministrativo per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione della legge speciale, costituita dal bando per la procedura di progressione di cui al Decreto Dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, per errata e/o mancata applicazione, e quindi valutazione, dei criteri di valutazione relativi ai titoli di servizio maturati presso “altre amministrazioni”. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il decreto dirigenziale 1643 del 13.9.2024 prevede all'art. 6 i criteri di valutazione, rinviando alle tabelle ad esso allegate ove, per quanto riguarda la valutazione per la progressione da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari la **tabella B prevede, per quanto ci interessa, l'”Esperienza di servizio nella Pubblica Amministrazione, al netto dell'esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPI ...” l'assegnazione di 1 (uno) punto per ciascun anno di servizio.**

Orbene, il servizio prestato dal ricorrente presso altra amministrazione ovvero, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs165/2001, presso l'istituzione educativa statale Convitto Scarabelli annesso all'I.I.S. Scarabelli di Imola è senz'altro coerente con l'esperienza professionale richiesta nell'Allegato B che è parte integrante al decreto direttoriale (art. 6).

A riprova di ciò di deve considerare anche quanto disposto dal giudice del Tribunale di Bologna che, in applicazione dell'art. 73 legge 270/1982, ha stabilito che il passaggio doveva avvenire “*nella stessa qualifica funzionale di cui art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312,*” ovvero l'Area II nel sistema di classificazione di cui al CCNL 2006-2009, **stabilendo un chiaro nesso tra le due esperienze professionali nelle due pubbliche amministrazioni.**

Se ciò non bastasse, sempre in applicazione del citato articolo, recepito tra l'altro nei Contratti integrativi sulla mobilità del personale, il ricorrente è stato utilizzato e **ha prestato servizio ininterrottamente, a partire dal 2007, presso l'Ufficio scolastico Provinciale con Bologna, ora Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, con la funzione di assistente amministrativo anche con ruoli di responsabilità del procedimento** (in allegato i provvedimenti di utilizzazione e organigramma – **doc. 1**), e ciò sino al momento del suo passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione.

Visti i richiami normativi citati, ivi comprese le disposizioni speciali di valutazione previste nel decreto dirigenziale 1643/2024, si deve rilevare che la commissione valutatrice ha, di fatto, disatteso il presupposto della stessa procedura e cioè la valorizzazione dell'esperienza maturata negli anni presso altra amministrazione del personale interessato al passaggio nei ruoli superiori.

Si consideri, al riguardo, che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad aver promosso la progressione tra le aree, e che la sua missione e funzione *“è principalmente rivolta alla definizione degli ordinamenti, dei curricoli, delle indicazioni nazionali e delle linee guida, quale quadro di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della scuola, formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; alla definizione di criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola, degli interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; alla ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; al diritto allo studio e servizi alle famiglie, promozione dello status dello studente, orientamento allo studio e professionale; ...”* (pagina ministeriale consultabile all'indirizzo <https://www.mim.gov.it/web/guest/missione-e-funzione>).

Con ciò si vuole dire che, la pregressa esperienza maturata nel settore scolastico del dott. Romani, quindi esperienza prossima alle esigenze e finalità del Ministero dell'Istruzione, non è stata presa in alcuna considerazione da parte della commissione di valutazione, con il paradosso che, un generico servizio prestato presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione (per esempio presso l'Istituto autonomo case popolari, le Camere di commercio, ecc) risulterebbe invece più idoneo, dal punto di vista delle competenze professionali raggiunte, **rispetto a chi le ha maturate lavorando nel campo della scuola.**

Va inoltre evidenziato che nella procedura di progressione tra le aree, nel tenore di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 in particolare l'art. 52 comma 1 bis richiamato espressamente nelle premesse del Decreto Dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024 , le Pubbliche Amministrazioni debbono premiare non professionalità ordinarie, ma valutare il possesso di titoli o competenze professionali acquisite dal lavoratore nell'arco della sua carriera

lavorativa. In caso contrario, la progressione verticale si rivelerebbe semplicemente un premio individuale, totalmente slegato da esigenze organizzative, che invece sono alla base della scelta delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a questo sistema di reclutamento invece di un concorso pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, evidente è quindi l'errore istruttorio in cui è incorsa la commissione di valutazione, con quanto di conseguenza rispetto alla assegnazione di un punteggio deteriore rispetto a quello di cui il ricorrente avrebbe avuto diritto.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'illegittimità, e comunque il difetto di istruttoria, delle operazioni della Commissione di valutazione, nella parte in cui:

- in via principale, non viene ritenuto utile ai fini del punteggio, di tutto il servizio prestato dal 1999 fino al 2011 dal ricorrente nei termini sopra specificati, con l'attribuzione di 12 punti per un totale di 78,05 e con la relativa giusta collocazione in graduatoria (posizione 54) la quale permette di accedere alla progressione, anche in soprannumero, tra le aree di cui al decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024;

- in subordine, non viene ritenuto utile ai fini del punteggio, il riconoscimento dei 4 anni (2008, 2009, 2010, 2011) di servizio prestato in utilizzazione presso l'Ufficio scolastico valutati secondo il punteggio 1,6 per ogni anno (Allegato B decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024) per un totale di 72,45 (posizione 103), con la relativa giusta collocazione in graduatoria tale da permettere di accedere alla progressione, anche in soprannumero, tra le aree di cui al decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024.

Nonché infine l'annullamento della graduatoria Decreto n. 2389 del 18/12/2024 e del Decreto n. 162 del 6 febbraio 2025 con il quale sono stati individuati gli aventi diritto al passaggio, nella parte in cui il dott. Romani non compare quale avente titolo alla progressione oggetto di bando.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

ex artt. 55 e 56 CDA

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio è l'attuale ed irreparabile grave pregiudizio che incombe sul ricorrente in ragione della imminente formalizzazione dei passaggi dei candidati individuati nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili".

Ciò premesso si chiede che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare ex art 55 CPA, con decreto presidenziale ex art. 56 CPA, venga disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e, per gli effetti, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione dei titoli fatti valere dal ricorrente nella procedura di concorso, al fine di attribuire al ricorrente il maggior punteggio indicato nel bando e, comunque, sospendere (quanto meno) la formalizzazione dei passaggi nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili".

P.Q.M.

Con riserva da parte del ricorrente di proporre motivi aggiunti di ricorso si chiede che codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia, ogni contraria eccezione e produzione disattesa e respinta:

I. In via cautelare, preliminarmente con decreto Presidenziale ex art 56 CPA e, quindi con ordinanza cautelare ex art. 55 CPA, sospendere i provvedimenti e gli atti impugnati, adottando ogni più opportuno provvedimento atto a preservare gli effetti della definitiva pronuncia sul ricorso.

II. Nel merito annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché quelli conseguenti o connessi ancora non conosciuti e comunicati, con ogni conseguente effetto di diritto e di legge.

III. Con vittoria di competenze, onorari e spese (tra cui spese di notifica e contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe del dott. Cesare Romani come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premesse che

- il giudizio ha ad oggetto, come meglio precisato in ricorso, l'errata valutazione del punteggio assegnato relativamente all'esperienza maturata presso altre amministrazioni,
- in ragione della intervenuta graduatoria degli aventi titolo per la progressione nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, la domanda di maggior punteggio potrebbe entrare in conflitto con il personale indicato in tale graduatoria, determinandosi così una condizione di controinteresse

- il ricorrente, come previsto per legge, ha notificato il presente ricorso al signor Antonio Altieri inserito in graduatoria degli aventi titolo

- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della piena integrazione del contraddittorio, il suesposto ricorso dovrà essere notificato a tutto il personale controinteressati notificata di fatto impossibile da eseguire nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di reperire nei termini utili i recapiti dei suddetti

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata

- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito

tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

ISTANZA

affinché l'ill.mo Tribunale Amministrativo adito, ove ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come personale partecipante alla procedura per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili", bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024 tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella parte dello stesso all'uopo destinata: dell'avviso di notifica per pubblici proclami, del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo del ricorrente e delle amministrazioni resistenti quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il valore della presente controversia è indeterminato e quindi ai fini del pagamento del contributo unificato, tenuto conto che trattasi di contenzioso in sede di pubblico impiego, sarà versato l'importo di euro 325.

Si depositeranno i seguenti documenti menzionati in narrativa, con riserva di ulteriori produzioni.

- 1) provvedimenti attestanti l'utilizzazione in soprannumero presso l'USP di Bologna 2007_2012
 - 2) sentenza Tribunale di Bologna n. 2762_2012
 - 3) CCNL 2006-2009 comparto Ministeri
 - 4) decreto direttoriale 1643 del 13-09-2024
 - 5) domanda di partecipazione in data 29.9.2024
 - 6) test di accertamento competenze professionali in data 11.12.2024
 - 7) decreto 2389 del 18.12.2024
 - 8) tabella allegato B criteri di valutazione punti
 - 9) reclamo in data 16.1.2025
 - 10) riscontro al reclamo in data 24.1.2025
 - 11) decreto direttoriale 162 de. 6.2.2025
- Bologna 27 febbraio 2025

Avv. Claudio Moscati

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 – fax 051/3391495
avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

ROMA

Ricorso con contestuale richiesta di provvedimento cautelare

ex artt 55 e 56 CPA

ed istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

del dott. **Cesare Romani** nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 20 Agosto 1965 CF. RMNCSR65M20H769H e residente a Bologna in via Ettore Bidone 3, rappresentato ed assistito dall'avv. Claudio Moscati (CF MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica p.t. (CF 80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Commissione di valutazione per la progressione** nelle aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” in persona del suo presidente p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

nei confronti del controinteressato

- **Altieri Antonio**, residente in via Aspromonte 25 Imola

in punto all'annullamento

previa adozione di provvedimento cautelare

- delle operazioni di valutazione relative ai titoli di servizio fatti valere dal dott. Romani per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” nella procedura concorsuale bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, nella parte in cui non

sono stati valutati 12 anni di servizio svolti presso altra pubblica amministrazione (punto 5.1. dei criteri di valutazione previsti nel bando)

- dei verbali delle operazioni della commissione valutativa, anche non noti al ricorrente, aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di servizio del dott. Romani presso l'esperienza maturata in altra amministrazione;

- della graduatoria di merito per il passaggio nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, cui a decreto n 2389 del 18.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e del Merito in data 13.1.2025, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito il corretto punteggio in ragione dei titoli di servizio goduti per l'esperienza maturata in altra amministrazione, con conseguente errata collocazione nella graduatoria medesima;

- del Decreto Direttoriale n. 162 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto l'elenco delle posizioni utili per la progressione nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili

- delle operazioni di passaggio dei candidati dichiarati idonei alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti al ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli di servizio fatti valere nella procedura concorsuale, nonché delle fasi di formalizzazione ed esecuzione della graduatoria relativa alla progressione nel ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per “...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso

* * *

Premessa in fatto

1. Nel settembre del 1999 il dott. Romani veniva immesso nei ruoli del personale educativo nelle istituzioni scolastiche statali.

2. Nel 2007, a seguito della contrazione di posti relativi al personale educativo nella provincia di Bologna, è stato utilizzato nei ruoli dell'Amministrazione convenuta, ovvero presso l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna (ora Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna), così come stabilito dall'art. 73 della legge 270/82 che prevede, in caso di soprannumero del personale educativo, il suo utilizzato presso l'Ufficio scolastico provinciale.

Tale situazione di esubero, con il conseguente utilizzo presso l'Ufficio scolastico provinciale, si protraeva anche negli anni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (**doc. 1**).

3. Nel 2011 presentava domanda di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione ai sensi della citata legge 270/82 art. 73, senza ottenere risposta.

Fu quindi costretto ad agire giudizio, all'esito del quale il Tribunale Lavoro di Bologna, con sentenza n.2762/2012 (**doc. 2**), accoglieva la sua richiesta stabilendo il suo diritto a passare dal ruolo del personale educativo a quello dell'amministrazione centrale dal 12/9/2011, in applicazione dell'art. 73 della legge n. 270/1982, ove viene sancito che il passaggio deve avvenire con *“l'inquadramento nella sesta qualifica funzionale di cui all'art 4 della legge 11 luglio 1990 n. 312”*, **corrispondente alla “Area II degli assistenti amministrativi” nel CCNL 2006-2009 comparto Ministeri vigente al momento del passaggio** (**doc. 3**).

4. Nel settembre 2024 l'attuale ricorrente ha partecipato alla procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero indetta con Decreto Direttoriale n. 1643 del 13/09/2024 (**doc. 4**), inviando la domanda nei termini e nelle modalità prescritte dal bando.

5. Nella domanda di partecipazione a detta procedura ha indicato (**doc. 5**):

- nella sezione 5 “Criteri di valutazione - esperienza professionale, nel punto 5.1 *“Esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPP”*, il periodo dal 13/09/2011 al 24/09/2024; nel punto 5.2 *“Esperienza di servizio in altra Pubblica Amministrazione”* il periodo dal 01/09/1999 al 12/09/2011 specificando che tale servizio è stato prestato presso l'I.T.A. Scarabelli Ghini di Imola con il ruolo di educatore.

- nella sezione 6.1 “Criteri di valutazione - titoli di studio” il possesso della laurea di vecchio ordinamento in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 12/07/1991

- nel punto 8.1 *“Anzianità di servizio prestato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o il Ministero della Pubblica Istruzione”* la data di assunzione 13/09/2011

- nel punto 8.2. *“Anzianità di servizio presso altra Pubblica Amministrazione”* la data di assunzione, 01/09/1999.

6. In data 11/12/2024 ha partecipato al test di accertamento delle competenze professionali, previsto dall'art. 7 del Decreto Direttoriale n. 1643, profilo PV-AMM, presso il liceo Sabin di Bologna laboratorio 1, riportando il punteggio di 24,25 (**doc. 6**).

7. In data 13/01/2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito il Decreto n. 2389 del 18/12/2024 (**doc. 7**), con il quale è stata resa pubblica la

graduatoria di merito per il passaggio nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, nella quale risulta collocato **in posizione 176 con il punteggio totale di 66,05 punti**.

Tale punteggio, in base alla tabella *Allegato B* al bando concorsuale (**doc. 8**), è dato da:

- 24,25 prova di valutazione delle competenze professionali

- 21 titolo di studio

per un totale di 45,25.

Per quanto riguarda il punteggio del servizio, sono stati assegnati solo 20,8 punti per i 13 anni di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPI, ognuno valutato 1,6 punti ($13 \times 1,6 = 20,8$), per un totale di: $24,25 + 21 + 20,8 = 66,05$.

Mentre **non risultano essere stati valutati i 12 anni**, indicati nella domanda di partecipazione, **prestati presso altra pubblica amministrazione e quindi non sono stati riconosciuti i relativi punti (12)**.

8. Tale collocazione in graduatoria ha di fatto precluso al ricorrente la possibilità di avere una posizione utile ai fini della progressione nell'area dei funzionari considerato che il numero di posti messi a bando corrisponde a 151 (art. 1 del decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024). In data 16/01/2025 ha quindi inviato via pec reclamo (**doc. 9**) avverso alla graduatoria pubblicata chiedendo la rettifica con l'attribuzione dei 12 punti derivanti dal servizio prestato in altra pubblica amministrazione e la conseguente assegnazione **di 78,05 punti totali** derivanti da:

- 20,8 punti dal servizio prestato presso il Ministero dell'istruzione (dal 13/09/2011 al 24/09/2024)

- 12 punti dal servizio prestato in altra amministrazione pubblica (dall'1/09/1999 al 12/09/2011)

- 21 punti da Laurea vecchio ordinamento, 24,25 dalla prova di valutazione delle competenze professionali.

In risposta al reclamo riceveva in data 24/01/2025 risposta dall'Amministrazione che ribadiva il carattere definitivo della graduatoria pubblicata (**doc. 10**).

9. Con Decreto n. 162 del 6 febbraio 2025 (**doc. 11**) l'Amministrazione stabiliva gli aventi diritto al passaggio tra l'area degli assistenti a quello dei funzionari.

Ciò premesso il dott. Cesare Romani, in ragione nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio prestato in altra amministrazione pubblica (dall'1/09/1999 al 12/09/2011), con la

conseguente collocazione al 176 posto della graduatoria, è rimasto escluso dagli aventi titolo al passaggio dall'area degli assistenti amministrativi a quella dei funzionari, si trova quindi ora costretto a ricorrere, anche in via di urgenza, avanti a codesto ill.mo Tribunale Amministrativo per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione della legge speciale, costituita dal bando per la procedura di progressione di cui al Decreto Dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, per errata e/o mancata applicazione, e quindi valutazione, dei criteri di valutazione relativi ai titoli di servizio maturati presso “altre amministrazioni”. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il decreto dirigenziale 1643 del 13.9.2024 prevede all'art. 6 i criteri di valutazione, rinviando alle tabelle ad esso allegate ove, per quanto riguarda la valutazione per la progressione da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari la **tabella B prevede, per quanto ci interessa, l'”Esperienza di servizio nella Pubblica Amministrazione, al netto dell'esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPI ...” l'assegnazione di 1 (uno) punto per ciascun anno di servizio.**

Orbene, il servizio prestato dal ricorrente presso altra amministrazione ovvero, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs165/2001, presso l'istituzione educativa statale Convitto Scarabelli annesso all'I.I.S. Scarabelli di Imola è senz'altro coerente con l'esperienza professionale richiesta nell'Allegato B che è parte integrante al decreto direttoriale (art. 6).

A riprova di ciò di deve considerare anche quanto disposto dal giudice del Tribunale di Bologna che, in applicazione dell'art. 73 legge 270/1982, ha stabilito che il passaggio doveva avvenire “*nella stessa qualifica funzionale di cui art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312,*” ovvero l'Area II nel sistema di classificazione di cui al CCNL 2006-2009, **stabilendo un chiaro nesso tra le due esperienze professionali nelle due pubbliche amministrazioni.**

Se ciò non bastasse, sempre in applicazione del citato articolo, recepito tra l'altro nei Contratti integrativi sulla mobilità del personale, il ricorrente è stato utilizzato e **ha prestato servizio ininterrottamente, a partire dal 2007, presso l'Ufficio scolastico Provinciale con Bologna, ora Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, con la funzione di assistente amministrativo anche con ruoli di responsabilità del procedimento** (in allegato i provvedimenti di utilizzazione e organigramma – **doc. 1**), e ciò sino al momento del suo passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione.

Visti i richiami normativi citati, ivi comprese le disposizioni speciali di valutazione previste nel decreto dirigenziale 1643/2024, si deve rilevare che la commissione valutatrice ha, di fatto, disatteso il presupposto della stessa procedura e cioè la valorizzazione dell'esperienza maturata negli anni presso altra amministrazione del personale interessato al passaggio nei ruoli superiori.

Si consideri, al riguardo, che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad aver promosso la progressione tra le aree, e che la sua missione e funzione *“è principalmente rivolta alla definizione degli ordinamenti, dei curricoli, delle indicazioni nazionali e delle linee guida, quale quadro di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della scuola, formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; alla definizione di criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola, degli interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; alla ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; al diritto allo studio e servizi alle famiglie, promozione dello status dello studente, orientamento allo studio e professionale; ...”* (pagina ministeriale consultabile all'indirizzo <https://www.mim.gov.it/web/guest/missione-e-funzione>).

Con ciò si vuole dire che, la pregressa esperienza maturata nel settore scolastico del dott. Romani, quindi esperienza prossima alle esigenze e finalità del Ministero dell'Istruzione, non è stata presa in alcuna considerazione da parte della commissione di valutazione, con il paradosso che, un generico servizio prestato presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione (per esempio presso l'Istituto autonomo case popolari, le Camere di commercio, ecc) risulterebbe invece più idoneo, dal punto di vista delle competenze professionali raggiunte, **rispetto a chi le ha maturate lavorando nel campo della scuola.**

Va inoltre evidenziato che nella procedura di progressione tra le aree, nel tenore di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 in particolare l'art. 52 comma 1 bis richiamato espressamente nelle premesse del Decreto Dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024 , le Pubbliche Amministrazioni debbono premiare non professionalità ordinarie, ma valutare il possesso di titoli o competenze professionali acquisite dal lavoratore nell'arco della sua carriera

lavorativa. In caso contrario, la progressione verticale si rivelerebbe semplicemente un premio individuale, totalmente slegato da esigenze organizzative, che invece sono alla base della scelta delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a questo sistema di reclutamento invece di un concorso pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, evidente è quindi l'errore istruttorio in cui è incorsa la commissione di valutazione, con quanto di conseguenza rispetto alla assegnazione di un punteggio deteriore rispetto a quello di cui il ricorrente avrebbe avuto diritto.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'illegittimità, e comunque il difetto di istruttoria, delle operazioni della Commissione di valutazione, nella parte in cui:

- in via principale, non viene ritenuto utile ai fini del punteggio, di tutto il servizio prestato dal 1999 fino al 2011 dal ricorrente nei termini sopra specificati, con l'attribuzione di 12 punti per un totale di 78,05 e con la relativa giusta collocazione in graduatoria (posizione 54) la quale permette di accedere alla progressione, anche in soprannumero, tra le aree di cui al decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024;

- in subordine, non viene ritenuto utile ai fini del punteggio, il riconoscimento dei 4 anni (2008, 2009, 2010, 2011) di servizio prestato in utilizzazione presso l'Ufficio scolastico valutati secondo il punteggio 1,6 per ogni anno (Allegato B decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024) per un totale di 72,45 (posizione 103), con la relativa giusta collocazione in graduatoria tale da permettere di accedere alla progressione, anche in soprannumero, tra le aree di cui al decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024.

Nonché infine l'annullamento della graduatoria Decreto n. 2389 del 18/12/2024 e del Decreto n. 162 del 6 febbraio 2025 con il quale sono stati individuati gli aventi diritto al passaggio, nella parte in cui il dott. Romani non compare quale avente titolo alla progressione oggetto di bando.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

ex artt. 55 e 56 CDA

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio è l'attuale ed irreparabile grave pregiudizio che incombe sul ricorrente in ragione della imminente formalizzazione dei passaggi dei candidati individuati nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili".

Ciò premesso si chiede che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare ex art 55 CPA, con decreto presidenziale ex art. 56 CPA, venga disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e, per gli effetti, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione dei titoli fatti valere dal ricorrente nella procedura di concorso, al fine di attribuire al ricorrente il maggior punteggio indicato nel bando e, comunque, sospendere (quanto meno) la formalizzazione dei passaggi nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili".

P.Q.M.

Con riserva da parte del ricorrente di proporre motivi aggiunti di ricorso si chiede che codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia, ogni contraria eccezione e produzione disattesa e respinta:

I. In via cautelare, preliminarmente con decreto Presidenziale ex art 56 CPA e, quindi con ordinanza cautelare ex art. 55 CPA, sospendere i provvedimenti e gli atti impugnati, adottando ogni più opportuno provvedimento atto a preservare gli effetti della definitiva pronuncia sul ricorso.

II. Nel merito annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché quelli conseguenti o connessi ancora non conosciuti e comunicati, con ogni conseguente effetto di diritto e di legge.

III. Con vittoria di competenze, onorari e spese (tra cui spese di notifica e contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe del dott. Cesare Romani come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premesse che

- il giudizio ha ad oggetto, come meglio precisato in ricorso, l'errata valutazione del punteggio assegnato relativamente all'esperienza maturata presso altre amministrazioni,
- in ragione della intervenuta graduatoria degli aventi titolo per la progressione nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, la domanda di maggior punteggio potrebbe entrare in conflitto con il personale indicato in tale graduatoria, determinandosi così una condizione di controinteresse

- il ricorrente, come previsto per legge, ha notificato il presente ricorso al signor Antonio Altieri inserito in graduatoria degli aventi titolo

- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della piena integrazione del contraddittorio, il suesteso ricorso dovrà essere notificato a tutto il personale controinteressati notifica di fatto impossibile da eseguire nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di reperire nei termini utili i recapiti dei suddetti

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata

- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito

tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

ISTANZA

affinché l'ill.mo Tribunale Amministrativo adito, ove ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come personale partecipante alla procedura per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per "...151 posti nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili", bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024 tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella parte dello stesso all'uopo destinata: dell'avviso di notifica per pubblici proclami, del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo del ricorrente e delle amministrazioni resistenti quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il valore della presente controversia è indeterminato e quindi ai fini del pagamento del contributo unificato, tenuto conto che trattasi di contenzioso in sede di pubblico impiego, sarà versato l'importo di euro 325.

Si depositeranno i seguenti documenti menzionati in narrativa, con riserva di ulteriori produzioni.

- 1) provvedimenti attestanti l'utilizzazione in soprannumero presso l'USP di Bologna 2007_2012
 - 2) sentenza Tribunale di Bologna n. 2762_2012
 - 3) CCNL 2006-2009 comparto Ministeri
 - 4) decreto direttoriale 1643 del 13-09-2024
 - 5) domanda di partecipazione in data 29.9.2024
 - 6) test di accertamento competenze professionali in data 11.12.2024
 - 7) decreto 2389 del 18.12.2024
 - 8) tabella allegato B criteri di valutazione punti
 - 9) reclamo in data 16.1.2025
 - 10) riscontro al reclamo in data 24.1.2025
 - 11) decreto direttoriale 162 de. 6.2.2025
- Bologna 27 febbraio 2025

Avv. Claudio Moscati